

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2015, n. 671

Art. 14 della l.r. 24/2015 e r.r. n. 10/2004: Osservatorio regionale del Commercio: art. 1, comma 2, r.r. 10/2004: Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 14 della l.r. 16 aprile 2015, n. 54, "Codice del commercio" che istituisce l'Osservatorio regionale del commercio con la finalità di garantire la realizzazione di un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva;

VISTO l'articolo 64 del Codice che, nel fissare disposizioni transitorie e finali, conferma l'applicabilità dei regolamenti attuativi vigenti;

CONSIDERATO che, pertanto, è applicabile il R.R. n. 10/2004 che stabilisce le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio regionale, nonché le procedure, i criteri e le modalità di partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, delle autonomie funzionali, delle organizzazioni dei consumatori, dei sindacati dei lavoratori;

VISTO il DPGR del 20 luglio 2012 n. 596 con il quale è stato ricostituito l'Osservatorio regionale del Commercio per il triennio 2012/2015;

VISTO l'art. 1, comma 7 del r.r. 10/2004 il quale, stabilisce che le procedure di rinnovo dell'Osservatorio vengono avviate sessanta giorni prima della scadenza;

VISTE la nota prot. n. A00_160/20/05/2015/0004148 con la quale è stato richiesto agli organismi interessati di designare i propri rappresentanti effettivi e supplenti;

VISTE le successive note di sollecito prot. n. A00_160/21/07/2015/0005736, A00_160/10/09/2015/0006463 e A00_160/16/10/2015/0007238;

CONSIDERATO che la procedura di designazione può ritenersi conclusa in quanto tutte le associazioni ed organismi interessati hanno designato i propri rappresentanti;

RITENUTO di poter provvedere, ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del r.r. 10/2004, alla ricostituzione dell'Osservatorio e nomina dei componenti sulla base delle designazioni pervenute;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere alla ricostituzione dell'Osservatorio regionale per il Commercio affinché possano essere conseguiti gli obiettivi fissati dall'articolo 14 della l.r. 24/2015;

DECRETA

L'Osservatorio regionale per il Commercio è così ricostituito:

- 1) **Presidente:** Assessore regionale allo Sviluppo Economico o, in caso di assenza, il Dirigente pro tempore della Sezione Attività Economiche e Consumatori;
- 2) un rappresentante dei Comuni, designato dalla delegazione regionale dell'ANCI
Massimo Posca: effettivo
Vito Nicola Del Vecchio: supplente;

- 3) un rappresentante delle Provincie designato dalla delegazione regionale dell'UPI:
Stefano Merenda: effettivo Luigi Petroni: supplente
- 4) un rappresentante delle Comunità Montane designato dal Commissario: **Ugo Galli:** effettivo
- 5) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di Commercio della Puglia:
Alessandro Ambrosi: effettivo Angela Patrizia Partipilo: supplente
- 6) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria delle imprese operanti nel settore del commercio, tra quelle maggiormente rappresentative a livello regionale:
Salvatore Sanghez: effettivo Carlo Simone: supplente
Giuseppe Chiarelli: effettivo Pantaleo Carriera: supplente
- 7) due rappresentanti designati dalle associazioni della cooperazione tra dettaglianti e consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale:
Cooperazione dei consumatori:
Miccoli Renato: effettivo
Carmelo Rollo: supplente
Cooperazione dei dettaglianti:
Lucia Grandoni: effettivo
Massimiliano Maggio: supplente
- 8) due rappresentanti designati rispettivamente dalle associazioni di rappresentanza della grande e media distribuzione maggiormente rappresentative a livello regionale:
Grande distribuzione:
Fausto Riccardo Fossati: effettivo Angelo Colella - supplente
Media distribuzione:
Biagio Di Iasio: effettivo Savino Damato - supplente
- 9) un rappresentante designato dalla Consulta Regionale delle associazioni dei Consumatori e degli Utenti:
Giovanni D'Elia: effettivo
Alessandro Concordia: supplente
- 10) un rappresentante designato dal sindacato dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentativo a livello regionale:
Giuseppe Zimmari: effettivo Maria Manocchio - supplente
- 11) un funzionario del Servizio Attività Economiche e Consumatori: **Pietro Giulio Pantaleo.**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del r.r. 10/2004, alle riunioni dell'Osservatorio possono altresì partecipare fino a tre esperti del settore distributivo designati dall'Assessore regionale al commercio. Alle riunioni dell'Osservatorio partecipa in quanto di esperta la dott.ssa Marta Lisi, dirigente del Servizio Artigianato, Fiere e Mercati. L'Assessore al ramo potrà designare altri esperti per la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio.

Le funzioni di Segreteria sono svolte da un dipendente della Sezione Attività Economiche e Consumatori.

I componenti dell'Osservatorio del Commercio durano in carica tre anni, a decorrere dalla data del presente decreto, e nella seduta di insediamento provvedono ad approvare il regolamento interno recante disciplina e modalità per il funzionamento dell'Osservatorio nel rispetto di quanto previsto dal R.R. n. 10/2004 e ribadito nell'articolo 3 del Codice del Commercio (l.r. n. 24/2015).

In applicazione dell'articolo 14, comma 6, della l.r. 24/2015 la partecipazione all'Osservatorio avviene a titolo gratuito.

La Sezione Attività Economiche e Consumatori provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati nonché l'accertamento della sussistenza delle condizioni di eleggibilità dei componenti dell'Osservatorio.

Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei decreti del Presidente della Regione Puglia e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE CONSUMATORI

I sottoscritti dichiarano che il presente provvedimento è conforme alla normativa nazionale e regionale ed è stato espletato nel rispetto della normativa regionale nazionale e comunitaria.

Dato a Bari, addì 30 dicembre 2015

EMILIANO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AGRICOLTURA 30 dicembre 2015, n. 752

DD.MM. n. 1213 del 19/02/2015 e n. 12272 del 15/12/2015 - DGR n. 538 del 20/03/2015: trasferimento fuori regione di diritti di reimpianto originati da vigneti da vino estirpati in Puglia.

Il giorno 30 dicembre 2015, in Bari, nella sede della Sezione Agricoltura, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47,

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AGRICOLTURA

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTA l'istruttoria espletata dall'Istruttore P.A. Francesco Palmisano e confermata dal Dirigente del Servizio Produzioni Arboree ed Erbacee Dott. Domenico Campanile;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 180 del 26 febbraio 2007 "*Disposizioni per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo regionale*" che ha stabilito che, in applicazione di quanto previsto dell'articolo unico del D.M. 29 luglio 2005, i diritti di reimpianto regolarmente autorizzati nel territorio della Regione Puglia dai competenti Uffici Provinciali dell'Agricoltura devono essere esercitati entro la fine dell'ottava campagna successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione della superficie vitata. Al termine del periodo di validità, i diritti non esercitati passano automaticamente alla riserva regionale;

VISTO il Reg. (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha modificato il Reg. (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il Reg. (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. In particolare, stabilisce che continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 alla lettera b) nel settore vitivinicolo, punto ii), il regime transitorio di diritti di reimpianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III sezione IV bis, sottosezione II, fino al 31 dicembre 2015;